



**CORSO DI FORMAZIONE
PER INTERMEDIARI ASSICURATIVI
RISK MANAGER E INSURANCE MANAGER
LE RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ
26 MARZO 2010
LA CONSULENZA TECNICA PER LA DIFESA DEL SANITARIO**

Le difficoltà dei diversi ambiti di accertamento

Umberto Genovese

“In generale, si ha giustizia quando si agisce in base ad una scelta ... si può agire con giustizia se si conoscono il soggetto, i mezzi e lo scopo dell'azione”.

Aristotele, Grande Etica, I, 33, 1199 a 15-23

ed anche difficoltà ...





L'ambito (penale/civile) incide sull'accertamento?

Ma come, in definitiva si tratta pur sempre di valutare se un comportamento sanitario sia o meno censurabile e se abbia determinato dei danni al paziente!

diversità della “logica” penale e civile


diverso approccio

“qualitativo”

“quantitativo”

accertamento medico-legale

tecnico



rilevante ai
fini giudiziari

- di diagnosi
- di prognosi
- di scelta terapeutica
- di esecuzione della terapia

Identificazione:


- protagonisti sanitari e ruolo
- eventuale errore (per azione o per omissione),
- eventuale danno subito dal malato,
- eventuale rapporto di causalità fra l'uno e l'altro.

Metodologia medico-legale (1)

- Ricostruzione epicritica della storia clinica della malattia che ha richiesto la prestazione medica.
- Eventuali complicanze.
- Relazioni etiopatogenetiche intercorrenti tra ciascuna manifestazione morbosa.
- Definizione diagnostica e/o prognostica dei postumi permanenti.

Metodologia medico-legale (2)

- ❑ Rapporto di causalità tra singole prestazioni medico-chirurgiche ed eventi medici sfavorevoli iniziali, intermedi, e finali.
- ❑ Analisi della condotta professionale dei sanitari (regole professionali, natura delle singole prestazioni, ruoli e livello di competenza professionale degli operatori, valutazione della difficoltà tecnica delle prestazioni).
- ❑ Rapporto di causalità tra gli aspetti della condotta medica ritenuti colposi e il danno.
- ❑ Valutazione (civ./pen.) del danno alla persona (vivente), valutazione del tempo presumibile di sopravvivenza (a fini civ.) in casi di morte anticipata rispetto al prevedibile decorso della malattia.



Difficoltà “**intrinseche**” dell’accertamento medico-legale

ovvero: **superspecializzazione?** (*autoreferenzialità Vs qualità*)

Un esperto è una persona che sa sempre di più su sempre di meno, fino a sapere tutto di nulla.

Max Weber



Difficoltà “**intrinseche**” dell’accertamento medico-legale

- l'autopsia
- l'accertamento sul vivente in penale ed in civile
- la collegialità (medico-legale + specialista clinico)
- Il dibattimento

difficoltà “**estrinseche**”
dell'accertamento
medico-legale

aspetti
generali

aspetti
particolari

aspetti generali (1)

L'indicazione alla cura ed il contesto

Ricordati che il miglior medico é la natura: guarisce i due terzi delle malattie e non parla male dei colleghi.

Galeno



aspetti generali (2)



ESISTE UNA AMPIA ZONA GRIGIA DI
CONFINE TRA ERRORE E COMPLICANZA
IMPREVEDIBILE E NON PREVENIBILE.

aspetti generali (3)

“GIUDIZIARIZZAZIONE” DELLA MEDICINA

“Espansione della norma giuridica in territori che ne erano originariamente scevri, con l'introduzione di rapporti giuridici (e, in ultima analisi, di clausole contrattuali) nel rapporto tra il professionista sanitario ed il paziente ed il ricorso, conseguente, al giudice ordinario (giudiziarizzazione) ed alla sanzione sociale (penalizzazione) quali strumenti di regolazione dei rapporti che intercorrono tra la struttura sanitaria (ed i professionisti che in essa lavorano) e la persona malata, considerata, sotto questo profilo, alla stregua di un *cliente* sempre più critico ed esigente”.

aspetti generali (3)

Si pensi, ad esempio, all'influenza esercitata dalla Giurisprudenza sul tema dell'informazione al paziente e del consenso all'atto medico, la quale ha non poco contribuito al passaggio da una Medicina "paternalistica" ad una "condivisa".

aspetti generali (4)

RISARCIMENTO DEL DANNO

... una volta che il danno (*alla persona*) si è verificato, non vi è niente che possa fare che esso sia come non avvenuto.

Trimarchi P.

Rischio e responsabilità oggettiva, Giuffrè, Milano, 1961

Essendo il denaro, nelle moderne consociazioni, il comune denominatore di tutti beni e di tutti valori, il risarcimento non può praticarsi che con moneta.

Brasiello T.

I limiti della responsabilità per danni, Morano, Napoli, 1928

aspetti particolari (1)

COMPLICANZA Vs COLPA

La definizione di “**complicanza**”, di per sé ambigua, ha un significato prettamente clinico e non può essere utilizzata come criterio di separazione tra ciò che è danno senza “colpa” e ciò che danno derivante da condotta colposa.

In altre parole, da un punto di vista strettamente medico-legale, **non** si può affermare che le complicanze, in quanto tali, siano **sempre necessariamente esenti da “colpa”**.

aspetti particolari (1)

Il medico legale **deve tentare di discriminare** - tra le complicanze - quelle evitabili da quelle inevitabili o comunque correlate alla specifica situazione patologica oggetto di indagine o trattamento, ed individuare - ove esistenti - le eventuali carenze di condotta che avrebbero potuto evitare la complicanza o ridurne gli effetti.

Il giudizio di inevitabilità risulta correlato a quelli di **imprevedibilità** ed **imprevenibilità**, nonché di **irrimediabilità**.

aspetti particolari (2)

LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Calcolo danno biologico (Tabelle Milano 2009)

soggetto di 27 anni, percentuale riconosciuta di invalidità 15 %:

Inserisci l'età (min: 1 - max: 100)

Inserisci la percentuale d'invalidità % (min: 1 - max: 100)

Personalizzazione danno non patrimoniale % [Visualizza valori massimi](#)

Ulteriore danno non patrimoniale (Ex danno morale*)

*Attenzione le nuove tabelle di Milano indicano il danno non patrimoniale complessivo. L'ulteriore voce va motivata. Altrimenti lasciare il valore zero.

Importo danno biologico: 42.111,00 €
Aumento personalizzato: 18.528,84 €
Ulteriore aumento (Ex morale): 14.037,00 €
Importo totale danno: 74.676,84 €

per il risarcimento del **danno** non patrimoniale "**temporaneo**" complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100 % una forbice di valori monetari da un minimo di € 88 ad un massimo di € 132 (onde consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto);

aspetti particolari (2)

Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili
sentenze 24 giugno – 11 novembre 2008 n. 26972-5

- “Lesione temporanea o permanente dell'integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.

aspetti particolari (2)

- il danno biologico esprime in termini percentuali la diminuzione di integrità psico-fisica della persona, comprensiva delle attività dinamico-relazionali quotidiane, comuni a tutti (cosiddetto *danno base*), nel caso in cui la menomazione stessa incida in misura apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, la valutazione dovrà essere completata con indicazioni aggiuntive, peraltro espresse in termini descrittivi senza ulteriore percentualizzazione (*danno biologico personalizzato*).

aspetti particolari (2)

- Le **tabelle delle menomazioni** previste dagli articoli 138 e 139 del D. Legs 209/2005, mediante le quali il medico legale deve giungere a quantificare il danno permanente biologico, va rilevato che i valori indicati nelle stesse sono da ritenere *indicativi*, attesa la variabilità da caso a caso, da misurare “sulle caratteristiche individuali della persona” ed in riferimento alle varie situazioni che le premesse alle tabelle specificamente prevedono; fermo restando che **il consulente medico-legale non può sottrarsi all’obbligo della motivazione che costituisce “elemento essenziale e qualificante del giudizio valutativo”**.

aspetti particolari (2)

Una particolare difficoltà

- Il concorrere di due diversi fattori causali (il trauma/la malattia e l'errore medico) che agiscono in successione, ma prima che si sia completato il decorso del primo, rende alla fine impossibile stabilire esattamente quale sia stato il danno determinato dall'uno o dall'altro. Si ricorre in questi caso ad un criterio di presunzione che, sulla base di un generico criterio statistico-epidemiologico, accertato il momento in cui si è verificato il secondo fattore causale, cerca di scorporare, dal danno finale complessivo, quello che si sarebbe comunque realizzato se l'errore non vi fosse stato.

aspetti particolari (2)

Lo stato anteriore

E' noto, per classica letteratura medico-legale, che una menomazione che venga a cadere su stato anteriore già compromesso, possa essere coesistente o concorrente rispetto alla stessa preesistenza: nel secondo caso le invalidità concorrono, cioè insistono sullo stesso sistema organo-funzionale.

- DANNO DIFFERENZIALE
- "NUOVO 100%"

LA SOFFERENZA MORALE

Il danno morale, o meglio la *sofferenza morale*, non è autonoma voce di danno ma va considerata come conseguenza e componente del danno biologico che inevitabilmente a questo si accompagna.

aspetti particolari (3)

Nelle sentenze delle SS.UU. è ben esplicitato che il giudice di merito deve variamente modulare i valori di danno alla salute, incrementando la liquidazione di una certa misura, cioè proporzionandola (caso per caso) alla “*effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite*” per raggiungere l’irrinunciabile obiettivo della “*adeguata personalizzazione*” dello stesso, unitario danno non patrimoniale.

aspetti particolari (3)

Fatte queste premesse, appare di tutta evidenza come il contributo del medico legale possa essere importante per consentire al giudice (o a chi per lui nella fase extragiudiziale) l'individuazione della "*effettiva consistenza*" delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal lesa.

aspetti particolari (4)

Pertanto, il ruolo del medico legale dovrebbe proprio essere quello di dare un contributo tecnico per una più corretta quantificazione della "*effettiva consistenza*" della sofferenza morale e ciò, nella finalità del superamento degli automatismi valutativi in frazioni (1/3-1/2) del danno morale e nell'obiettivo di una più completa personalizzazione risarcitoria del danno.

aspetti particolari (3)

TABELLA SOFFERENZA MORALE NELLA I.T.

Iter clinico	Terapia analgesica	Presidi vari	Intervento chirurgico	Rinunce quotidiane	score
Nessuna malattia certificata	Nessuna	Nessuno	Nessuno	Nessuna	0
Fino a 15 gg	Analgesici minori per os a.b.	Tutori cervicali (morbidi) o per piccole articolazioni	Medicazione ferita cutanea	"Soggettive"	0,5
Da 16 a 30 gg	Analgesici minori per os (es. FANS)	Tutori cervicali rigidi; morbidi o per piccole articolazioni rinnovati	Medicazioni di più ferite cutanee o medicazioni ripetute di ferita complicata	Occasionali	1
Fino a 3 mesi	Analgesici minori per via iniettiva; infiltrazioni articolari; cure fisiche	Tutore elastico (es. Desault) per grandi articolazioni e/o deambulazione in scarico monopodalico	Piccola chirurgia ambulatoriale (es. estrazione dentaria)	Minime	2
Fino a 6 mesi	Analgesici maggiori	Tutore semirigido, gesso o apparecchio equivalente; scarico bipodalico	Chirurgia ospedaliera in anestesia loco-regionale.	Modeste	3
Fino a 12 mesi	Analgesici stupefacenti	Fissatore esterno; stomie cutanee	Chirurgia ospedaliera in anestesia generale	Medio-alte	4
Oltre 12 mesi	Blocchi nervosi	Infiltrazione analgesici; plurimi presidi tra loro combinati	Plurimi interventi chirurgici	Notevoli	5

Guida alla valutazione medico-legale dell'invalità permanente di E. Ronchi, L. Mastroroberto e U. Genovese, Giuffrè Ed., Milano, 2009

aspetti particolari (3)

TABELLA SOFFERENZA MORALE NELLA I.P.

Supporto da parte di terzi nello svolgimento atti vita quotidiana	Terapia analgesica e/o necessità di trattamenti sanitari e/o diagnostici	Necessità di presidi sanitari	Evidenza della menomazione	Patemi per le rinunce nella vita	score
Nessuno	Nessuna	Nessuno	Non percepita da terzi	Nessuna	0
Occasionale	Sporadica	Protesi interna con occasionali manifestazioni della sua presenza	Occasionalmente percepita da terzi	Occasionali	1
Periodico	Frequente	Protesi interna con frequenti manifestazioni della sua presenza	Percepita da terzi senza ricadute nel rapporto interpersonale	Minimi	2
Frequente	Quotidiana	Necessità di un bastone per deambulare fuori casa	Percepita da terzi con ricadute nei rapporti interpersonali	Modesti	3
Costante con assistenza di terzi < a 12 ore/die	Terapia infusione-dialitica o terapia del dolore: esclusi analgesici stupefacenti	Protesi esterna/necessità di doppio appoggio per deambulare fuori casa	La percezione della menomazione genera evitamento di terzi	Medio-alti	4
Costante con assistenza di terzi > 12 ore/die	Analgesici stupefacenti	Carrozzina	Ritiro sociale	Notevoli	5

Guida alla valutazione medico-legale dell'invalità permanente di E. Ronchi, L. Mastroroberto e U. Genovese, Giuffrè Ed., Milano, 2009

Se un uomo parte con delle certezze finirà con dei dubbi; ma se si accontenta di iniziare con qualche dubbio, arriverà alla fine a qualche certezza.



F. Bacone